



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARAVENTANO, VALLI e BODEGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 2011

Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, in materia di assicurazione
contro gli infortuni domestici

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 3 dicembre 1999, n. 493, istitutiva dell'assicurazione contro gli infortuni domestici per le persone che abitualmente svolgono lavoro domestico all'interno del proprio nucleo familiare, rappresenta senza dubbio un considerevole traguardo normativo, perché sancisce la valenza socio-economica del lavoro casalingo e perché contempla misure di prevenzione e di salvaguardia contro gli infortuni domestici, riconoscendo la giusta importanza all'attività di informazione ed educazione.

Forme di tutela assicurativa contro gli incidenti domestici erano, peraltro, già previste a livello regionale. Si citano, a titolo esemplificativo: legge della regione Friuli-Venezia Giulia, 24 giugno 1993, n. 49, recante norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori; legge della regione Liguria, 8 marzo 1994, n. 11, recante interventi regionali in favore della famiglia; legge della regione Umbria, 13 aprile 1995, n. 32, in materia di tutela infortunistica del lavoro domestico; legge della regione Lazio, 10 maggio 1990, n. 57, recante provvidenze a favore delle persone addette alle cure familiari e domestiche.

La legge n. 493 del 1999 è, dunque, il riconoscimento, a livello nazionale, di un fenomeno in continua crescita, quale è appunto quello degli incidenti domestici.

Tuttavia, a più di dieci anni dalla sua emanazione, emerge la necessità di apporre ulteriori correttivi rispetto a quelli già applicati nel 2006, con l'estensione agli infortuni mortali, e nel 2007 con l'abbassamento del grado minimo indennizzabile dal 33 al 27 per cento.

Ad esempio, non appare congruo che l'assicurazione riguardi solo una specifica fascia di età, quella compresa tra i 18 ed i 65 anni,

e non tenga invece conto che chi svolge lavoro domestico non termina a 65 anni e che l'età più avanzata predispone maggiormente ad infortuni in ambito domestico.

Inoltre, la stessa normativa, non contempla l'erogazione dell'assistenza personale continuativa (A.P.C.), una prestazione economica erogata mensilmente nei casi di invalidità conseguente alle menomazioni elencate nella tabella 3 allegata al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1965 n. 1124, per i quali sia dispensabile un'assistenza personale continua.

L'articolo unico della presente iniziativa legislativa, persegue le seguenti finalità:

- a) innalzamento del limite di età anagrafica e corresponsione dell'A.P.C.;
- b) unificazione dei postumi derivanti da più infortuni, a prescindere dalla misura dei rispettivi gradi di inabilità permanente residui;
- c) riduzione del grado minimo indennizzabile dall'attuale 27 per cento al 16 per cento, con relativa maggiorazione del premio.

Secondo il testo vigente dell'articolo 12 del decreto ministeriale 15 settembre 2000, recante «Modalità di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico», infatti, l'unificazione dei postumi di due o più infortuni succedutisi nel tempo è possibile soltanto qualora uno di essi, di per sé considerato, abbia determinato postumi pari o superiori alla soglia minima indennizzabile, altrimenti, laddove si siano verificati due infortuni ciascuno dei quali abbia determinato una inabilità permanente infe-

riore al 27 per cento – ad esempio ciascuno del 20 per cento – l'assicurato non ha comunque diritto ad alcuna rendita. La modifica che noi proponiamo, cari colleghi, consentirebbe appunto di ovviare all'attuale disparità di trattamento, permettendo la costituzione della rendita anche con la unificazione di postumi conseguenti a due o più infortuni, ciascuno dei quali con grado inferiore al minimo indennizzabile. Ovviamente, sia la proposta di unificazione dei postumi che quella di riduzione del grado minimo indennizzabile, determinano oneri aggiuntivi per il Fondo, per cui, al fine di garantirne la copertura finanziaria, si ritiene indispensabile l'allineamento tra la data di entrata in vigore delle proposte migliorative della tutela e quella relativa all'applicazione della maggio-

razione del premio, fissandone la decorrenza al 1° gennaio 2012. Per ragioni di carattere operativo, infatti, è opportuno che la data di decorrenza coincida con il primo giorno dell'anno solare, in quanto il premio assicurativo è annuale ed il relativo versamento deve essere effettuato, in via anticipata ed in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; invero, una decorrenza nel corso dell'anno 2011 rischierebbe l'aggravio degli oneri, burocratici e finanziari, per la gestione dell'integrazione del premio, nonché l'eventuale apertura di un contenzioso per i casi di mancata integrazione del premio medesimo.

Cari colleghi, data la rilevanza del tema, auspichiamo una rapida approvazione della presente iniziativa legislativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 3, le parole: «di età compresa tra i 18 e i 65 anni» sono sostituite dalle seguenti: «di età compresa tra i 18 ed i 70 anni»;

b) all'articolo 9, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Per gli infortuni in ambito domestico è corrisposto l'assegno per assistenza personale continuativa, secondo le disposizioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124».

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le modifiche al decreto ministeriale 15 settembre 2000, recante «Modalità di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico» in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 7, comma 4, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, e successive modificazioni, le parole: «27 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «16 per cento».

4. Per gli infortuni verificatisi a decorrere dalla data di cui al comma 3, la valutazione dei postumi è effettuata tenendo conto della

riduzione della capacità lavorativa derivante da precedenti infortuni verificatisi in ambito domestico, anche se non indennizzati in rendita, secondo quanto disposto dall'articolo 80 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'entità del premio assicurativo sono apportate le modifiche necessarie a garantire l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo medesimo, in relazione alle modifiche previste dai commi 3 e 4 del presente articolo.

